

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE FARMACIE COMUNALI DI CALCINATO (BS) MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON DUE OPERATORI ECONOMICI PER LA DURATA DI 48 MESI

RISPOSTE AI CHIARIMENTI – 28.05.2024

Quesito n. 1

DOMANDA: Per quanto attiene la garanzia provvisoria ARTICOLO 10 del Disciplinare di Gara si chiede se oltre alla riduzione del 30% per possesso di certificazione ISO 9001:2015 (lettera a. di pag. 14 del Disciplinare di Gara), sia possibile, come previsto dal punto d) di pag. 15 del disciplinare di Gara “applicare una ulteriore riduzione del 20% in caso di possesso di almeno una delle certificazioni o marchi indicati nell’Allegato II.13” e più precisamente riguardo al possesso di “attestazione modello organizzativo ai sensi del D.lgs 8 Giugno 2001 n. 231”. Tali riduzioni porterebbero ad una garanzia provvisoria pari a Euro 13.440. In caso affermativo oltre alla certificazione ISO quale documentazione Vi necessita per la comprova dell’adozione del Modello 231?

RISPOSTA: Si conferma che, in caso di adozione del Modello 231, sarà consentito accedere all’ulteriore riduzione del 20% sull’importo della garanzia provvisoria. A tal fine sarà necessario produrre tra i documenti amministrativi copia del Modello stesso.

Quesito n. 2

DOMANDA: Si chiede se è possibile inserire nell’eDGUE al punto "B:INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO" il nominativo del solo Legale Rappresentante ed inserire con apposito allegato i nominativi dei Vice Presidenti, Procuratori, Collegio Sindacale, Direttori Tecnici ecc.

RISPOSTA: I dati relativi ai soggetti di cui al comma 3 dell’art. 94 devono essere riportati al punto 2 della Domanda di partecipazione.

Quesito n. 3

DOMANDA: Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:

1. In riferimento alla richiesta prevista all’art. 6 del CSA "L’operatore economico incaricato dovrà altresì offrire, eventualmente anche tramite l’adesione ad un network, la possibilità di: a) realizzare attività istituzionali di educazione sanitaria rivolte alla cittadinanza su tematiche di interesse generale legate alla salute, con pubblicazione di opuscoli e/o materiale informativo; b) effettuare attività promozionali periodiche da comunicare ai clienti tramite volantini, locandine, cartelli vetrine, ecc; c) promuovere servizi per la salute ed il benessere degli utenti; d) fruire di corsi di formazione ed aggiornamento che prevedano l’accredito ECM; e) utilizzare idonei mezzi d’informazione e comunicazione con la clientela (rivista, leaflet, videocomunicazione, inserzioni su media locali, ecc.) f) effettuare il servizio di Telemedicina (Holter pressorio 24 h ? HCG ? monitoring aritmie cardiache), analisi intolleranze alimentari, analisi della pelle e altri servizi similari attraverso idonei strumenti e/o convenzioni con società specializzate", si chiede se tali servizi siano da considerarsi a pagamento, se siano eventualmente richiesti solo al primo operatore economico classificato e se siano soggetti alla valutazione di disponibilità da parte dell’operatore economico. Trattandosi di gara pluriennale non è possibile prevedere la disponibilità nel lungo periodo di tutti o parte dei servizi indicati.
2. In riferimento alla richiesta prevista all’art. 6 lettera m) del CSA: "esibire su semplice richiesta dei

responsabili delle Farmacie Comunali, una campionatura per un massimo di dieci voci, delle fatture d'acquisto dei prodotti ordinati, al fine di consentire la verifica della corretta applicazione del ribasso offerto" si chiede se è corretta l'interpretazione che tale prescrizione si possa considerare un refuso.

3. In riferimento alla richiesta prevista all'art. 6 lettera d) del CSA: "tenere un servizio di segreteria telefonica presso i magazzini di riferimento", si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale il servizio possa ritenersi assolto con il collegamento giornaliero con il programma gestionale presente nella Vs. Spett.li Farmacia e la disponibilità di un portale, consentendo, quindi, uno stretto e costante rapporto con il personale farmacista.
4. Trattandosi di contratto di accordo quadro con due operatori economici, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito ?Codice?), In caso di partecipazione di un solo operatore economico verrà aggiudicata l'intera fornitura al solo OE partecipante?
5. Nel CSA si prevede che Gli operatori economici aggiudicatari hanno l'obbligo di rendere disponibile a video delle Farmacie il listino relativo ai prezzi unitari di cessione dei Farmaci da banco (OTC) e dei Farmaci da vendersi senza obbligo di prescrizione (SOP) e di tutti quei prodotti i cui prezzi di vendita non sono più gestiti dalle banche dati. Tale listino dovrà riportare anche l'indicazione del codice ministeriale, descrizione e percentuale Iva. I costi di cessione di tali prodotti dovranno rimanere invariati per tutta la durata del listino che dovrà essere almeno trimestrale, di cui il primo listino applicato dovrà essere obbligatoriamente allegato alla offerta economica pena l'esclusione del concorrente dalla gara. si chiede se tale prescrizione si possa considerare assoluta mediante l'aggiornamento quotidiano tramite il sistema gestionale della farmacia e se sia da considerare come refuso la richiesta di presentazione del listino in fase di offerta.
6. Si richiede se possano essere oggetto di successivo accordo con i direttori di farmacia gli orari di consegna.
7. In accordo con quanto previsto dal Codice degli appalti è necessario valutare anche l'impatto Ambientale dell'intero ciclo di Vita degli Appalti compreso l'inquinamento generato. Si richiede pertanto se sia possibile prevedere: 1) una consegna giornaliera il giorno di turno festivo; 2) in caso di più giorni festivi consecutivi prevedere la consegna il primo giorno lavorativo successivo; 3) in caso di ordine nel giorno festivo prevedere un'unica consegna pomeridiana il giorno successivo non festivo. Ciò al fine di soddisfare le esigenze della clientela della farmacia ed al contempo raggiungere l'obiettivo di razionalizzare i consumi e favorire il «decoupling» (la dissociazione tra sviluppo economico e degrado ambientale), rappresentando una soluzione votata all'efficienza, alla sostenibilità ed alla riduzione degli impatti ambientali della logistica. Inoltre, considerato l'attuale livello di inflazione e la crescita del costo del gasolio un eccesso di richiesta di servizi logistici rappresenterebbe un forte aggravio economico ed organizzativo per l'operatore economico non rispettando il principio di proporzionalità ed economicità dei contratti pubblici.
8. In merito alla richiesta di fornire prodotti con data di scadenza non inferiore a 6 mesi rispetto alla data di avvenuta consegna, si precisa che l'impostazione richiesta, seppure auspicata, non può essere soddisfatta dal mercato. Si ricorda che la validità dei prodotti dipende da tutta la filiera distributiva e le penalità sulla scadenza dei prodotti generano un eccessivo rischio sull'OE. Gli Operatori Economici potranno, in caso di prodotti con data di validità inferiore, ritirare il prodotto non venduto ed ancora vendibile emettendo relativa nota di credito. Ciò consentirebbe alle farmacie di fornire tempestivamente al cliente/utente sempre la migliore soluzione disponibile sul mercato.
9. In riferimento al CSA art. 6 ed in particolare al seguente punto: "L'operatore economico incaricato è altresì obbligato ad effettuare la consegna di quanto ordinato entro un tempo massimo di 180 (cento ottanta) minuti dall'ordine, in caso di ordinativi che le Farmacie Comunali dovessero qualificare come urgenti; in tal caso l'ordine si intende efficacemente effettuato anche se fatto con semplice chiamata telefonica, purché confermato con uno dei mezzi di cui al comma 1, lettera b)", si chiede se tali consegne possano essere oggetto di accordo con i direttori delle farmacie.

RISPOSTA: Con riferimento ai quesiti formulati si precisa quanto segue:

1. Tali servizi devono considerarsi compresi nell'importo della fornitura e saranno richiesti ad entrambi gli operatori economici aggiudicatari dell'accordo quadro.
2. Si conferma la richiesta della campionatura indicata nel capitolato.
3. Si conferma.
4. Si conferma.
5. Si conferma.
6. Si confermano gli orari previsti nel capitolato.
7. Si conferma quanto previsto nel capitolato.
8. Si conferma.
9. Si conferma.

Quesito n. 4

DOMANDA: Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:

1. In merito a quanto riportato nel CSA all'art 8 in cui si richiede che fermo restando le obbligazioni minime ai precedenti art. 5 e 6, in caso di calamità, epidemie, pandemie, disastri naturali o accidentali, oppure in caso di altri eventi eccezionali non imputabili a negligenza o responsabilità dell'Amministrazione, gli operatori economici aggiudicatari sono obbligati ad aumentare le consegne giornaliere stabilite contrattualmente di ulteriori 2 (due) unità, si evidenzia che tali fattispecie sono indipendenti dall'attività e dalla organizzazione del grossista e gli effetti sulla popolazione e sulle organizzazioni sono imponderabili e non possono essere valutati a priori. Alla luce di quanto sopra si chiede alla spett.le SA se possa considerarsi un refuso e se possa essere considerata corretta l'interpretazione in base alla quale il Grossista cercherà di mettere in atto le misure migliori a tutela della salute pubblica in accordo con i direttori delle farmacie.
2. In riferimento all'art. 19 del CSA: "Saranno considerate mancanze gravi che potranno consentire la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, i seguenti inadempimenti: a) consegna di medicinali scaduti o revocati o ritirati dal commercio", si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale si possa considerare tale capoverso un refuso, in quanto l'OE non può consegnare medicinali scaduti in quanto si tratterebbe di attività di gestione di rifiuti non autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
3. In riferimento al CSA art. 7 e precisamente al punto di seguito indicato: "L'obbligo per l'operatore economico incaricato di ritirare i prodotti acquistati dalle Farmacie comunali e non venduti, entro 180 (cento ottanta) giorni dall'acquisto è esteso ai prodotti che nel frattempo non sono più nella gestione dell'operatore stesso" si chiede cortesemente di specificare cosa si intende con il periodo: entro 180 (cento ottanta) giorni dall'acquisto è esteso ai prodotti che nel frattempo non sono più nella gestione dell'operatore stesso?
4. In riferimento al CSA art. 14 ed in particolare il punto: "termine per il collaudo tecnico amministrativo: 60 (sessanta) giorni dalla fine del mese della ricezione della fattura" Si chiede se è corretta l'interpretazione che tale prescrizione è da considerarsi refuso.
5. Si chiede cortesemente l'ammontare delle spese di procedura e la stima delle spese contrattuali.
6. Il punto m) dell'Art. 6 del capitolato speciale deve considerarsi un refuso? Il ribasso offerto viene calcolato sul PP netto IVA e pertanto riteniamo non necessaria la verifica delle Fatture con il nostro prezzo di acquisto.
7. In riferimento all'art. 15 del CSA relativamente al capoverso: "La fatturazione dei prodotti acquistati in modalità Transfer Order (T.O.) dovrà sempre essere effettuata separatamente dagli altri prodotti forniti" si chiede se possa considerarsi assolta la prescrizione, inviando i Transfer Order con bolla a parte, ma inserita all'interno della fatturazione periodica.
8. In riferimento alle prescrizioni sulla fatturazione art. 15 del CSA, si chiede se quest'ultime possono considerarsi assolute, trasmettendo la documentazione mediante il tracciato xml previsto dalla Pubblica Amministrazione. L'OE potrà altresì fornire ulteriori informazioni necessarie alla vs spettabile Azienda con file excel da inviare per posta elettronica.
9. Con riferimento all'art 18 del CSA Si chiede se il contratto possa essere registrato solo in caso di

utilizzo.

10. In riferimento alla gara in oggetto ed in riferimento all'art. 6.1 lettera d) in particolare in merito all'Autorizzazione all'esercizio di attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari (D.Lvo 193/2006; art. 66, comma 1; art. 70, comma 3; art. 69, comma 2; Nota DGSA 11719 del 30/05/2008), si chiede conferma se l'art. 70 comma 3 relativo alla vendita diretta si possa considerare un refuso in quanto l'attività di Grossista prevede le autorizzazioni da voi richieste, ma non necessariamente l'autorizzazione dell'art. 70 comma 3 D.Lvo 193/2006 relativa alla vendita diretta.

RISPOSTA: Con riferimento ai quesiti formulati si precisa quanto segue:

1. Si conferma quanto previsto nel capitolato, precisando che, nei casi di emergenza, l'aumento delle forniture dovrà essere comunque garantito nei limiti della disponibilità che offrirà il mercato.
2. Si conferma quanto previsto dal capitolato.
3. Si chiede il ritiro da parte del fornitore di prodotti di cui ha interrotto la gestione successivamente alla vendita alle farmacie.
4. Si conferma quanto previsto dal capitolato.
5. Non sono presenti spese di procedura. Le spese contrattuali possono essere stimate in € 500,00.
6. Si conferma quanto previsto dal capitolato.
7. Si conferma.
8. Si conferma.
9. Si conferma.
10. Si conferma.

Quesito n. 5

DOMANDA: Si chiede se, "il listino applicato che dovrà essere obbligatoriamente allegato all'offerta economica indicato all'art. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA del CSA, debba essere caricato unitamente al Modello B OFFERTA economica in un'unica cartella zip.

RISPOSTA: Si conferma.

Quesito n. 6

DOMANDA: Con la presente si chiede cortesemente la pubblicazione del DGUE in quanto quello presente in piattaforma non permette di essere scaricato aprendosi in formato xlm, si allega uno screenshot di come si presenta il DGUE quando si cerca di scaricarlo.

RISPOSTA: si precisa che, usando il DGUE in formato xml caricato tra i documenti di gara, l'operatore economico, accedendo al proprio profilo SINTEL tramite SPID, sarà in grado di leggere il predetto file e, di conseguenza, di compilare il DGUE creando il response in pdf e anche in xml. Per qualsiasi assistenza di natura tecnica si dovrà contattare il gestore del sistema e non la stazione appaltante.

Quesito n. 7

DOMANDA: Con la presente si richiede il seguente chiarimento:

1. L'operatività del FVOE 2.0 prevede che l'OE interessato alla presente procedura debba attendere che la Spett.le SA invii sulla piattaforma ANAC la richiesta di accesso al proprio fascicolo e che l'OE debba dare autorizzare a tale richiesta; per quanto sopra esposto si chiede cortesemente di indicare nel dettaglio la tempistica di invio della Vs richiesta ed in particolare se tale richiesta sarà inviata prima della scadenza della presente procedura.
2. Si chiede cortesemente se è corretta l'interpretazione secondo la quale l'OE deve essere iscritto al FVOE 2.0, ma non deve presentare nella busta amministrativa della documentazione per la partecipazione alla presente procedura nessun documento relativo alla piattaforma ANAC (es. PASSOE).

RISPOSTA: Con riferimento ai quesiti formulati si precisa quanto segue:

1. Tale tempistica sarà resa nota solo in fase di aggiudicazione.
2. Si rimanda al contenuto della Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023.

Quesito n. 8

DOMANDA: Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:

1. In riferimento alla vs richiesta di consegna dei prodotti in DPC e per Dietetica, Protesica, Diabetica, con prezzo compatibile con il rimborso della ATS di Brescia, nonché dei prodotti per la Fibrosi cistica, in conformità ai protocolli, convenzioni o accordi pubblici analoghi come definiti da provvedimenti amministrativi della Regione Lombardia e dalla ATS assunti ai sensi della legge n. 405 del 2001 si chiede cortesemente se è corretta l'interpretazione secondo la quale l'OE debba attenersi alla modello di distribuzione della Regione Lombardia, se tale interpretazione non fosse corretta chiediamo cortesemente di indicare nel dettaglio, con cortese invio, l'elenco dei prezzi di riferimento;
2. In riferimento alla vs richiesta di consegna dei prodotti in DPC e per Dietetica, Protesica, Diabetica, con prezzo compatibile con il rimborso della ATS di Brescia, nonché dei prodotti per la Fibrosi cistica, in conformità ai protocolli, convenzioni o accordi pubblici analoghi come definiti da provvedimenti amministrativi della Regione Lombardia e dalla ATS assunti ai sensi della legge n. 405 del 2001 si chiede cortesemente se è corretta l'interpretazione secondo la prescrizione possa essere considerata un rifiuto, in considerazione che la Regione Lombardia non ha deliberato in merito al servizio di consegna dei prodotti per la fibrosi cistica, se tale interpretazione non fosse corretta chiediamo cortesemente di indicare nello specifico quanto possa occorrere alle Vs. Spett.li Farmacie.
3. Poiché la piattaforma ad oggi non consente la compilazione on line del DGUE e la scrivente ha già aperto un ticket di assistenza tecnica, qualora l'assistenza tecnica della piattaforma non riuscisse a risolvere la problematica per tempo, si chiede se sia possibile allegare il Modello DGUE scaricato dal sito del Ministero.

RISPOSTA: Con riferimento ai quesiti formulati si precisa quanto segue:

1. Si conferma.
2. Si conferma.
3. Si rimanda alla risposta al quesito n. 6.

Quesito n. 9

DOMANDA: Si chiede conferma che l'importo della garanzia provvisoria indicato al punto 10 del CSA di Euro 24.000 sia corretto.

RISPOSTA: Si conferma.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Gianluigi Prati